Associazione "La Nostra Famiglia" Sede di Conegliano

Centro di Formazione Professionale don Luigi Monza

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER LA SEDE DI CONEGLIANO

Il giorno 10/01/2012, presso i locali della Sede di Conegliano ubicata in via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano, si sono incontrati:

- per la Sede di Conegliano: Gigliola Casati, Direttrice Generale Regionale, Andrea De Vido – Responsabile Amministrativo, Flavio Pavanello – Direttore del CFP

- per la RSA/RSU: Anna Altoè ed Elisa Zago;

- per le OO.SS: Sig. Paolo Nalesso CISL Scuola, Sig.ra Capotosto Elisabetta – SNALS - CONFSAL;

premesso:

- l'art. 26 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto l'assoggettamento a tassazione agevolata ed a uno sgravio contributivo le somme erogate ai lavoratori dipendenti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, rinviando ad un successivo provvedimento del Governo per la determinazione del sostegno fiscale contributivo;

- l'art 33, comma XII, della L 12 novembre 2011, n. 183, ha dato attuazione a tali previsioni, prorogando per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 le disposizioni dell'articolo 2, comma I, lettera c) del Dl 27 maggio 2008 n, 98 convertito con modificazioni dalla L 24 luglio 2008, n. 126;

- la disposizione prevede inoltre che l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito per godere dell'agevolazione verranno fissati in un successivo decreto ministeriale;

- la stessa disposizione, infine, stabilisce che per lo sgravio contributivo troverà applicazione quanto previsto all'articolo 1, commi 67 e 68, della L 24 dicembre 2007, n. 247, nel limite delle risorse che verranno stanziate;

- considerati gli identici presupposti normativi l'Associazione ritiene, in forza della risposta del 19 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia all'interpello presentato in data 22 marzo 2011 e della risposta 5- 05288 titolata: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'art. 53 del D. L. n. 78/2010) data dal Ministro dell'Economia e delle Finanze a specifica interrogazione parlamentare e pubblicata il 2 agosto 2011 (cfr. Commissione VI - Allegato 3 – pagina 145 data 2 agosto 2011), applicabili, nei termini di cui all'accordo che segue, sia lo speciale regime fiscale che la decontribuzione;

- in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai Lavoratori che operano nel Centri di Formazione Professionale al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza ed efficacia organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità formativa offerta agli alunni e alle loro famiglie;

sulla base di tali premesse, da intendersi parte essenziale del presente accordo, ed alla condizione in seguito indicata, le parti convengono:

a) Si intendono correlati e riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento positivo e di miglioramento dell'attività

dell'Associazione, i seguenti compensi previsti nel vigente CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE:

- lavoro supplementare e straordinario (art. 38) ivi inclusa la quota oraria di retribuzione ordinaria.
- lavoro supplementare dei lavoratori a tempo parziale ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria;
- lavoro notturno e festivo, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 40);
- nonché quanto previsto in eventuali accordi aziendali finalizzati al riconoscimento di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti avente per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività;

b) L'Associazione, pertanto, applicherà ai compensi elencati al paragrafo a) e interessati al regime fiscale e/o contributivo di cui in premessa, una volta che sia stato emanato il relativo decreto ministeriale.

c) Le definizioni contenute al paragrafo a) si intendono valide ed efficaci solo e soltanto ai fini del presente accordo.

d) Gli adempimenti che le lavoratrici ed i lavoratori dovranno effettuare per effetto del presente accordo saranno a carico esclusivo dei medesimi, restando esonerata l'Associazione da ogni e qualsivoglia obbligo e/o responsabilità al riguardo.

e) Il presente accordo è subordinato alla condizione risolutiva che le disposizioni di cui in premessa rimangano valide ed efficaci per tutto il periodo di imposta dell'anno 2012, non assumendo l'Associazione alcun obbligo e/o impegno che non sia fondato, dipendente e correlato alle predette

disposizioni. Di conseguenza, qualunque modifica alle predette disposizioni determinerà immediatamente il venir meno degli effetti e dell'efficacia del presente accordo nonché di ogni e qualsivoglia obbligo dell'Associazione al riguardo.

f) L'Associazione e la RSA informeranno le lavoratrici e i lavoratori dell'attuazione del presente accordo.

g) Il presente accordo ha durata determinata, con decorrenza dal 10 gennaio 2012, e verrà a cessare alla data del 31 dicembre 2012.

Per l'Associazione La Nostra Famiglia

Gigliola Casati

Andrea De Vido

Flavio Pavanello

Per le R.S.A/R.S.U.

Anna Altoè

Elisa Zago

Per le OOSS

Paolo Nalesso CISL Scuola

Elisabetta Capotosto SNALS CONFSAL